

Bando “La Lombardia è dei giovani” 2023

FAQ Aggiornate al 03.05.2023

1	TIPOLOGIA DI SOGGETTI BENEFICIARI.....	1
2.	IL PARTENARIATO.....	2
3.	CONTENUTO DEI PROGETTI.....	5
4.	BUDGET E SPESE AMMISSIBILI	7
5.	EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO	12
6.	PIATTAFORMA BANDI ON LINE.....	13

1 TIPOLOGIA DI SOGGETTI BENEFICIARI

1.1. Chi può presentare il progetto?

I progetti possono essere presentati, secondo quanto indicato al punto A.3 del Bando, esclusivamente dal soggetto capofila di un partenariato costituito da almeno altri 3 soggetti con sede legale o operativa in Lombardia.

1.2. Chi può essere un soggetto capofila di progetto?

I soggetti capofila di progetto, che quindi possono presentare il progetto, sono i seguenti:

- Comune, in forma singola e associata;
- Unione di Comuni;
- Comunità montana;
- Azienda speciale/Consorzio, solo se capofila di Ambito territoriale individuato o delegato dall'Assemblea dei sindaci ai sensi dell'art. 18 c. 9 della legge regionale n. 3/2008.

1.3. Cosa significa essere capofila di progetto?

Il Capofila di progetto è il referente amministrativo unico verso Regione Lombardia e agisce con assunzione diretta di responsabilità in nome e per conto del partenariato locale, costituito dai soggetti eleggibili indicati al punto A.3 del Bando.

1.4. Il soggetto capofila di progetto deve essere necessariamente un Ente capofila di un Ambito territoriale lombardo?

Il soggetto capofila di progetto, purché rientri nelle summenzionate categorie, non deve necessariamente essere Ente capofila di un Ambito territoriale lombardo, fatta eccezione per le

Aziende speciali/ConSORZI che devono invece essere capofila di Ambito ai sensi dell'art. 18 c. 9 della Legge regionale n. 3/2008.

1.5. C'è un limite di progetti ai quali uno stesso soggetto può partecipare come capofila?

Un soggetto può essere capofila di un solo progetto.

1.6. Il soggetto capofila di un progetto può partecipare come partner di un altro progetto?

Il soggetto capofila di un progetto non può partecipare ad altri progetti neanche come partner.

1.7. Se il Comune è già capofila di progetto afferente ad un altro Bando di Regione Lombardia, può essere capofila del partenariato per la partecipazione al Bando "La Lombardia è dei giovani" 2023?

Sì, poiché l'impossibilità da parte di un Soggetto capofila di progetto di aderire ad altri partenariati come capofila o partner si limita esclusivamente al Bando in questione.

2. IL PARTENARIATO

2.1. Da quanti e da chi è costituito il partenariato di progetto?

Il partenariato di progetto deve essere costituito da almeno 4 soggetti, di cui uno è il capofila, con sede legale o operativa in Lombardia ed è obbligatorio il coinvolgimento di almeno un soggetto privato o del privato sociale. Il ruolo di partner può essere assunto da tutti i soggetti indicati al punto A.3 del Bando.

2.2. Quale natura giuridica possono avere i soggetti partner?

I soggetti partner possono avere natura giuridica sia pubblica che privata.

2.3. Cosa si intende per "soggetto privato" o avente "natura giuridica privata"?

Qualsiasi soggetto di diritto privato (quali ad esempio associazioni, fondazioni, società ecc.) può essere partner nei progetti candidati al Bando. In capo al soggetto partner non deve sussistere alcuna motivazione di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e deve essere in possesso di esperienze e competenze nell'ambito delle aree di intervento del progetto. Inoltre, ai fini dell'ammissibilità, i partner devono avere sede legale o operativa in Lombardia.

2.4. Gli Enti aventi natura giuridica pubblica possono essere partner di progetto?

Sì, come meglio dettagliato al punto A.3 del Bando, gli Enti con natura giuridica pubblica e con sede legale o operativa in Lombardia possono essere partner di progetto. A titolo esemplificativo:

- Comuni in forma singola o associata, comunità montane ed Enti locali;
- Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado pubbliche;
- Università statali;
- Enti del sistema sanitario regionale, strutture sociosanitarie, strutture Unità d'Offerta Sociale;
- Imprese pubbliche.

Nell'ambito del partenariato, tuttavia, è obbligatoria la presenza di almeno un soggetto privato.

2.5. I partner di progetto hanno particolari compiti e funzioni ai quali adempiere?

Le funzioni ed i compiti dei partner sono indicati al punto A.3.2 del Bando. In particolar modo i partner devono garantire copertura finanziaria ed organizzativa per l'effettiva realizzazione di tutti i progetti ai quali aderiscono. Ogni partner deve apportare al progetto una quota di cofinanziamento, effettivamente quantificabile anche in forma di valorizzazioni, inclusi i rapporti di tipo volontaristico da parte di giovani al di sotto dei 35 anni, che comunque non potranno superare il 10% del costo totale del progetto, e la valorizzazione di spese di gestione. I partner possono partecipare al progetto anche solo come finanziatori delle attività.

2.6. È possibile che faccia parte del partenariato di progetto un'associazione che non ha sede legale in Lombardia?

Il partenariato deve essere costituito da persone giuridiche che abbiano sede legale o operativa in Lombardia. Nel caso di specie, è possibile inserire nel partenariato un'associazione che non abbia sede legale in Lombardia, purché abbia almeno una sede operativa nel territorio regionale lombardo.

2.7. Le consulte o associazioni giovanili possono essere partner di progetto?

È possibile coinvolgere le consulte o associazioni giovanili all'interno della rete dei partner, concorrendo al co-finanziamento anche solo con l'apporto del lavoro volontario, come specificato al punto A.3.2. del bando. Possono altrimenti essere coinvolte al di fuori della rete di partenariato sostenendo per esempio il progetto con una lettera di intenti.

2.8. La parrocchia può essere considerata un privato sociale e quindi rientrare in un partenariato di progetto?

Gli Enti religiosi (inclusi gli oratori) sono soggetti elegibili al ruolo di partner, come previsto dal punto A.3 del Bando.

2.9. Il soggetto partner di un progetto può essere partner di altri progetti?

I soggetti partner di progetto possono partecipare ad un massimo di 3 progetti e quindi ad un massimo di 3 partenariati. Nel caso dei partner strutturati con un modello organizzativo decentrato e caratterizzato da un unico codice fiscale cui fanno capo varie sedi operative regionali, provinciali e sub-provinciali, il vincolo di partecipazione sopra descritto si applica alla singola articolazione.

Nel caso, invece, di partecipazione di una rete associativa per il tramite di un soggetto autonomo (con codice fiscale proprio) lo stesso può partecipare ad un massimo di tre partenariati.

2.10. Un'azienda speciale/consorzio capofila di Ambito territoriale può essere partner di un progetto presentato da un'altra azienda speciale/consorzio capofila di Ambito territoriale o da un altro Comune?

Sì, un'azienda speciale/consorzio capofila di Ambito territoriale può essere partner di un altro progetto che ha come Capofila un'altra azienda speciale/consorzio capofila di Ambito territoriale o

un altro Comune, purché non sia già capofila di progetto e rispetti il limite di appartenenza a massimo 3 partenariati.

2.11. È possibile presentare un progetto che abbia un partenariato costituito da soggetti pubblici e/o privati che si collocano ed operano su diversi Ambiti territoriali?

I progetti possono coinvolgere due o più ambiti territoriali, purché il soggetto capofila di progetto sia uno degli Enti indicati al punto A.3 del Bando e non aderisca ad altri progetti, e il partenariato sia composto da almeno altri 3 soggetti di cui uno necessariamente del privato o privato sociale.

2.12. Un'azienda speciale/consorzio capofila di Ambito territoriale può essere partner di un progetto presentato da un Comune che non appartiene al proprio Ambito territoriale?

Sì, il Bando non definisce alcun criterio o limite di natura territoriale in merito alla costituzione del partenariato, purché tutti i soggetti che lo compongano abbiano sede legale o operativa in Lombardia.

2.13. Un Comune può essere partner di un altro progetto che ha come Capofila un altro Comune o un'azienda speciale/consorzio capofila di Ambito territoriale?

Sì, il Comune può essere partner di un altro progetto che ha come Capofila un altro Comune o un'azienda speciale/consorzio capofila di Ambito territoriale, purché non sia già capofila di progetto e rispetti il limite di appartenenza a massimo 3 partenariati.

2.14. Sono un Comune partner di progetto, devo avere necessariamente un ruolo attivo nella realizzazione delle azioni progettuali?

No, i partner di progetto possono partecipare alla realizzazione del progetto anche solo come finanziatori delle attività.

2.15. Possono essere partner di progetto se sono una persona fisica?

No, i partner devono essere solo persone giuridiche pubbliche o private con sede legale o operativa in Lombardia, quali ad esempio:

- comuni in forma singola o associata, comunità montane ed enti locali;
- aziende speciali/consorzi capofila di Ambito territoriale;
- associazioni che non perseguano finalità di lucro, gli enti del terzo settore di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, nelle more dell'attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, le organizzazioni iscritte: ai registri regionali del volontariato, ai registri delle associazioni di promozione sociale, all'albo nazionale delle ONG e al registro delle ONLUS;
- associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) senza scopo di lucro iscritte al registro CONI o CIP, con affiliazione a FSN/FSNP/DSA/DSAP/EPS/EPSP
- enti, fondazioni e altri soggetti di diritto privato senza fine di lucro o con l'obbligo statutario di reinvestire gli utili nell'attività di impresa;
- cooperative sociali;
- istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, pubbliche e paritarie;
- istituti tecnici di formazione superiore;
- università statali e non statali riconosciute dal Ministero dell'Università e della Ricerca;

- enti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale;
- enti accreditati per i Servizi al lavoro;
- enti religiosi (inclusi gli oratori);
- enti del sistema sanitario regionale, strutture socio-sanitarie, strutture Unità d'Offerta Sociale;
- imprese pubbliche o private (incluse le imprese sociali);
- associazioni di categoria e rappresentanze delle imprese.

2.16. Se il capofila di progetto è un Comune, lo stesso può avvalersi degli enti strumentali che gestiscono i piani di zona (ad esempio le Aziende Speciali) per le attività di gestione e di rendicontazione?

Il Comune capofila del progetto può avvalersi dei soggetti che ritiene adeguati allo svolgimento delle attività progettuali (ad es. amministrative, gestionali, attuative e rendicontative), che potrà individuare, laddove non si tratti di enti strumentali, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e rispettando i limiti previsti nelle singole voci di spesa come indicato al punto B.3. del bando.

2.17. Nel caso in cui il numero di partner sottoscrittori dell'accordo di rete siano molto numerosi, è possibile firmare l'accordo di rete olograficamente o deve essere firmato digitalmente?

L'accordo di partenariato deve essere stipulato da parte di tutti i soggetti beneficiari del progetto e, come previsto al paragrafo C.1 del bando, è necessario caricare su BOL *“accordo di partenariato (Allegato 2) sottoscritto con firma elettronica”*. L'accordo deve essere firmato dal legale rappresentante del soggetto capofila e dei partner, nel caso in cui un rappresentante legale del partner non dovesse possedere la firma elettronica, il documento pdf dell'accordo firmato olograficamente dal suddetto partner, deve essere firmato elettronicamente da tutti gli altri soggetti e caricato in piattaforma.

3. CONTENUTO DEI PROGETTI

3.1. È possibile presentare un progetto con azioni afferenti a diverse tipologie di intervento elencate al punto B.2 del Bando?

Per essere ammissibili al finanziamento, i progetti devono focalizzarsi su almeno una delle aree tematiche indicate (interventi A, B, C del bando). Quindi, è possibile presentare progetti con azioni afferenti anche a più di una tipologia di intervento, quali:

A. INIZIATIVE DI INNOVAZIONE SOCIALE

B. INIZIATIVE DI PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI INFORMAGIOVANI

C. INIZIATIVE PER FAVORIRE L'AVVIO DI NUOVI SERVIZI PER I GIOVANI

Si precisa che le azioni di progetto, qualora afferenti a più di una tipologia d'intervento come sopraindicate, dovranno essere coerenti tra di loro.

3.2. Qualora il Comune capofila di progetto abbia già attivo sul proprio territorio un servizio informagiovani, può presentare un progetto che contenga azioni afferenti alla tipologia d'intervento C "INIZIATIVE PER FAVORIRE L'AVVIO DI NUOVI SERVIZI PER I GIOVANI"?

Considerato che nel territorio comunale è già presente un servizio informagiovani, sono ritenute ammissibili tutte le azioni progettuali afferenti alle tipologie d'intervento A "INIZIATIVE DI INNOVAZIONE SOCIALE" e B "INIZIATIVE DI PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI INFORMAGIOVANI".

3.3. Sono un'Azienda speciale capofila di progetto e di ambito territoriale, posso prevedere azioni progettuali che mirino all'istituzione di nuovi servizi di informagiovani anche se un Comune partner ha già attivo sul proprio territorio un servizio di informagiovani?

Qualora le azioni progettuali che mirino all'istituzione di nuovi servizi di informagiovani insistano su un territorio differente da quello del Comune partner in cui il servizio in questione risulta già attivo, allora le iniziative risultano ammissibili.

3.4. Il progetto può avere una data di avvio antecedente a quella di ammissione al finanziamento del bando?

No, il progetto dovrà avere una data di avvio di tutte le attività ed iniziative postuma a quella di ammissione al finanziamento mediante approvazione della graduatoria e all'accettazione del contributo da parte del capofila. Il progetto dovrà comunque avere una durata minima di 10 mesi e concludersi entro il 31/08/2024, salvo diverse e successive disposizioni.

3.5. È possibile presentare progetti le cui attività, anche solo parzialmente, prevedono il pagamento di somme di denaro da parte dei giovani beneficiari?

No, non è possibile presentare progetti che prevedano attività a pagamento per i destinatari finali.

3.6. Il progetto potrà prevedere esclusivamente le azioni indicate al punto B.2.1 dal Bando?

Le azioni elencate al punto B.2.1 del Bando non hanno carattere di esclusività. Nello specifico, è possibile prevedere delle azioni progettuali che non siano pedissequamente quelle elencate, purché rientranti sempre nelle tipologie di intervento previste e non si discostino dalla mission e vision del Bando.

A titolo esemplificativo e meramente indicativo, potranno essere previste delle azioni progettuali che sostengano forme di co-working giovanile - anche se non specificatamente indicate nel bando - poiché rispondenti alla promozione di esperienze lavorative e supporto dei primi mesi di dell'attività professionale, come previsto dalle lettere d) e g) del punto B.2.1 del Bando.

3.7. Le azioni progettuali devono svolgersi interamente ed esclusivamente nel territorio lombardo?

Come previsto al punto A.3.3 del Bando, i destinatari delle attività progettuali sono i giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni che risiedono, studiano e/o lavorano in Lombardia. Considerato,

inoltre, che il Bando “La Lombardia è dei giovani” 2023 ha come caposaldo normativo la Legge regionale 31 marzo 2022, n. 4 ne consegue che le azioni progettuali dovranno svolgersi all'interno del territorio lombardo. È possibile, al contempo, prevedere azioni progettuali che vedano partecipare i giovani ad eventi ed iniziative che si svolgano al di fuori del territorio regionale, purché coerenti con la mission progettuale e nel rispetto di quanto previsto dal Bando in termini di ammissibilità delle azioni e delle spese (punti B.2. e B.3).

3.8. Nell'ipotesi di inserire in una progettualità una call per la raccolta di idee dei giovani siamo a chiedere se sia possibile prevedere come premialità l'accompagnamento alla realizzazione dell'intervento, facilitando la loro progettazione di dettaglio e sostenendone i relativi costi, rendicontando i relativi costi di accompagnamento e spese vive sulla voce C) Spese utili a permettere o favorire la partecipazione del giovane?

Nella voce C) spese utili a favorire la partecipazione del giovane si può rendicontare le spese sostenute direttamente a beneficio dei giovani quali:

- Voucher
- Premi
- Borse di tirocinio/studio/lavoro; Contributo per alloggio
- Stage retribuiti
- Buoni
- Costi di iscrizione / rette per corsi, ecc.
- Indennità ai giovani

Pertanto, se l'accompagnamento si traduce in una spesa di personale o di libero professionista deve essere imputata correttamente nelle voci previste dal piano economico, se invece prevedete una delle spese sopra elencate quelle possono essere imputate alla voce C.

3.9. un Comune può presentare un progetto per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità, ci sono clausole o vincoli?

Il Comune può presentare questo progetto, ma ovviamente dovrà rendere credibile la possibilità di promuovere gli inserimenti lavorativi con un partner qualificato (probabilmente accreditato) o dare conto di come intende farlo nel rispetto della normativa attuale e dei servizi già esistenti.

4. BUDGET E SPESE AMMISSIBILI

4.1. Il valore economico del progetto ha un limite massimo?

Non c'è alcun limite massimo al valore di progetto, fermo restando che i progetti potranno essere finanziati da Regione fino ad un massimo del 70% delle spese ammissibili e comunque non inferiore ad EUR 40.000,00 e non superiore ad EUR 70.000,00.

A titolo meramente semplificativo:

- qualora il progetto presentato abbia un valore economico pari ad EUR 100.000,00, il cofinanziamento massimo da parte di Regione Lombardia potrà essere pari ad EUR 70.000,00 delle spese ammissibili;

- qualora il progetto presentato abbia un valore economico pari ad EUR 200.000,00, il cofinanziamento massimo da parte di Regione Lombardia potrà essere pari ad EUR 70.000,00 delle spese ammissibili, poiché il contributo regionale non può essere mai superiore ad EUR 70.000,00;

4.2. È necessario rispettare specifici limiti percentuali per ogni tipologia di spesa in fase di redazione del piano economico del progetto?

Sì, per ogni tipologia di spesa ammissibile è previsto un limite percentuale massimo indicato nella Tabella 2 presente al punto B.3 del Bando, fatta eccezione per la voce di spesa C ed E.

4.3. I limiti percentuali per ogni singola voce di spesa indicati alla Tabella 2 del punto B.3 del Bando devono essere parametrati al valore economico totale del progetto o al valore economico del contributo regionale richiesto?

I limiti percentuali indicati devono essere parametrati al valore totale del progetto e non al valore del contributo regionale. A titolo meramente esemplificativo, se il progetto ha un valore economico pari ad EUR 100.000,00, il valore della voce di spesa "Prestazioni professionali di terzi" non potrà eccedere gli EUR 30.000,00.

4.4. Sono un Comune capofila di progetto, posso destinare risorse per la stipula di un appalto di servizi finalizzato al coordinamento del progetto?

Le spese relative ad azioni di coordinamento del progetto sono ammissibili purché non superino il 10% del valore totale del progetto. Le spese in oggetto dovranno essere ricondotte alle voci di spesa indicate nella Tabella 2 del punto B.3 del Bando, in relazione agli strumenti e risorse umane impiegate. Potranno essere riconosciute solo le spese rendicontate relative alle attività progettuali e ricomprese nel piano economico, purché siano sostenute dai beneficiari (capofila e partner) a partire dalla data di avvio del progetto e fino alla data di conclusione del progetto stesso.

4.5. Le spese di progettazione sono ammissibili?

No. Sono ammissibili tutte le spese legate ad attività progettuali che decorrono dalla data di ammissione al finanziamento mediante approvazione della graduatoria e all'accettazione del contributo da parte del capofila.

4.6. Tra le spese che costituiscono il valore economico del progetto e che sono oggetto di contributo regionale, posso inserire quelle per le quali ho chiesto un altro contributo pubblico ma non l'ho ancora ottenuto?

No, non sono ammissibili le spese che sono già state oggetto di altri contributi pubblici o per le quali è stata presentata un'altra domanda di contributo pubblico.

4.7. È possibile chiedere un finanziamento per coprire i costi dell'indennità di tirocinio extracurricolare come risorsa da erogare direttamente ai giovani tirocinanti? In caso di risposta affermativa, in quale voce di costo possono essere inseriti all'interno del budget?

La spesa è ammessa e deve essere imputata alla voce C “Spese utili a permettere o favorire la partecipazione del giovane” come previsto dal bando al paragrafo B.3.

4.8. Affinché i giovani destinatari del progetto possano partecipare attivamente alle azioni progettuali, posso prevedere l'erogazione di contributi/voucher diretti per il pagamento dell'alloggio nel luogo in cui si svolgerà l'azione o per sostenere costi d'iscrizione di vario genere?

Si, in generale sono ammissibili tutte le spese per l'erogazione di contributi ai destinatari finali affinché gli stessi possano partecipare alle attività progettuali o comunque concorrere al raggiungimento degli obiettivi di progetto. Le spese vanno inserite nella voce di spesa C “Spese utili a permettere o favorire la partecipazione del giovane” delle Tabelle 2 e 3 presenti al punto B.3 del Bando.

4.9. È possibile inserire come cofinanziamento la valorizzazione delle ore lavoro di personale, al di sotto dei 35 anni, assunto con contratto di stage di formazione che non prevede retribuzione, assimilandolo alla valorizzazione delle ore di volontariato da parte di giovani sotto i 35 anni?

Lo stage non retribuito può essere valorizzato come ore di volontariato nei limiti dei massimali di spesa previsti al paragrafo A.3.2. *“Ogni partner dovrà apportare al progetto quote di cofinanziamento, effettivamente quantificabili (anche in forma di valorizzazioni, inclusi i rapporti di tipo volontaristico da parte di giovani al di sotto dei 35 anni, che non potranno superare il 10% del costo totale del progetto).”*

4.10. L'ente capofila deve compartecipare con proprie risorse al progetto come previsto per i partner?

L'Ente capofila deve concorrere al finanziamento e alla copertura economica del progetto con risorse proprie, sia in denaro, sia attraverso la valorizzazione di risorse umane, quali i rapporti di tipo volontaristico da parte di giovani al di sotto dei 35 anni che non potranno superare il 10% del costo totale del progetto, sia attraverso la valorizzazione di spese gestionali.

4.11. Le spese per il personale del Comune capofila che si occupa in via non esclusiva della realizzazione di alcune azioni di progetto, sono ammissibili anche se rientranti nell'attività ordinaria prevista dal contratto individuale? Se sì, in quale voce di spesa vanno inserite?

La spesa è ammissibile e dovrà essere imputata alla voce “Personale strutturato” come previsto dal bando al paragrafo B.3. Resta inteso che dovrà essere computato il monte ore effettivamente impiegato dal personale comunale nella realizzazione del progetto se diverso da quello previsto dal contratto individuale.

4.12. Se il Comune capofila di progetto si è impegnato a cofinanziare e realizzare determinate azioni progettuali, può affidare la realizzazione di quest'ultime ad un altro partner di progetto mediante appalto di servizi e/o forniture e quindi impegnare e liquidare allo stesso partner il relativo corrispettivo?

No, non sono ammesse in nessun caso forme di autofatturazione e fatturazione incrociata fra i membri del partenariato. In merito al caso di specie, a titolo meramente esemplificativo il Comune

potrà optare per la realizzazione delle azioni ad esso imputate o in economia o mediante appalto di servizi e forniture a soggetti diversi da quelli che costituiscono il partenariato.

4.13. Il personale volontario potrà essere valorizzato secondo tenendo in considerazione unità di costo standard di CCNL scelti a discrezione dal partenariato?

La valorizzazione del costo del personale volontario è effettuata attraverso l'utilizzo dell'unità di costo standard (€131,00 per giornata ed €16,37 per ora) approvata dalla Commissione europea nell'ambito dei programmi a gestione diretta della programmazione 2021-2027. Resta fermo che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo (art. 17, comma 3 del D.lgs. 117/2017).

Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017 gli enti che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento di attività di volontariato nonché per la responsabilità verso i terzi. Il capofila/partner può valorizzare come cofinanziamento in risorsa economica la quota fissa versata per l'attivazione di un servizio civile volontario.

Resta fermo che il personale volontario potrà essere valorizzato nei limiti del 10% del valore complessivo di progetto.

4.14. Cosa s'intende per "spese utili a permettere o favorire la partecipazione del giovane"?

All'interno della voce di spesa C "Spese utili a permettere o favorire la partecipazione del giovane" indicata nelle Tabelle 2 e 3 del punto B.3 del Bando, rientrano tutte le risorse che finanziano attività progettuali che promuovono la partecipazione dei giovani e che perseguono il raggiungimento degli obiettivi. Tali risorse possono essere erogate:

- direttamente ai destinatari del progetto. A titolo esemplificativo, è possibile prevedere l'assegnazione di un premio in denaro al termine di un laboratorio tematico in favore del/dei giovane/i;
- indirettamente ai destinatari del progetto. A titolo esemplificativo, è possibile sostenere il costo d'iscrizione e di frequenza di corsi che consentano ai giovani di acquisire/potenziare le proprie skills, correntemente con quanto previsto dagli obiettivi di progetto.

Non è previsto alcun limite massimo percentuale per le spese afferenti a tale voce

4.15. La spesa per l'attivazione del Servizio civile universale è ammissibile?

Sì, la cosiddetta "quota fissa" che il partenariato sostiene per l'attivazione di uno o più percorsi di Servizio civile universale rientra nelle spese ammissibili purché non già coperta da altro contributo pubblico. A tal proposito non rientra nelle spese ammissibili l'Indennità spettante agli operatori volontari poiché già finanziata dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

4.16. Le spese per l'affitto di locali spazi sono ammissibili?

Sì, le spese utili all'affitto di locali e spazi per la realizzazione delle attività progettuali sono ammissibili. Le dette spese rientrano nella voce D "Spese correnti" con un tetto massimo percentuale pari al 5% del valore complessivo del progetto. Si precisa che potranno essere

imputate al progetto le spese per l'affitto di locali limitatamente al tempo/periodo di svolgimento delle azioni progettuali.

4.17. Nella voce di Spesa per la comunicazione e promozione è possibile inserire l'acquisto di gadget (zainetti, penne, braccialetti) come materiale divulgativo del progetto da assegnare agli utenti o agli interessati assieme a brochure/volantini informativi?

Si, sono spese ammissibili nella voce E "Spese per la comunicazione e promozione".
Si ricorda che, come previsto dalle linee guida, è necessario preventivamente girare alla casella giovani@regione.lombardia.it il materiale ai fini dell'approvazione.

4.18. Nelle spese gestionali possono essere inseriti i costi del personale addetto all'amministrazione e rendicontazione?

No, le spese di personale non possono rientrare nelle spese gestionali, vanno inseriti nelle voci di personale a seconda della tipologia di contratto: A.1 personale strutturato o A.2 personale non strutturato o nella voce B se si tratta di prestazioni di terzi.

4.19. È possibile imputare le spese di pulizia dei locali dove vengono svolte le attività di progetto?

Si è possibile imputarle nelle spese di gestione, se la spesa si riferisce alle attività di progetto va presentata una fattura con tutti i dati previsti dalle linee guida di rendicontazione che saranno successivamente approvate. In caso di spese imputabili pro quota è necessario allegare un'autocertificazione per esprimere il criterio di riparto.

4.20. Il costo della marca da bollo può essere rendicontato?

No, la marca da bollo non può essere imputata al progetto.

4.21. Sono possibili gli acquisti on line per es. per campagne di comunicazione?

Considerato che agli acquisti on line spesso una fornitura generica, è necessario inserire nel mandato di pagamento i dati relativi alla fornitura, il periodo in cui viene emessa la fornitura e il CUP di progetto. È possibile usare come forma di pagamento la carta di credito dell'ente/azienda/oggetto che acquista.

4.22. Tra le spese ammissibili, al punto B.3 del Bando, si parla di prestazioni professionali di soggetti terzi. Per "soggetti terzi" si intendono esclusivamente persone fisiche (professionisti, consulenti) oppure anche enti, associazioni, cooperativa che gestiscano un'attività prevista nel progetto?

Si, per soggetti terzi si intende, oltre che persone fisiche, anche altri enti, società, cooperative che non fanno parte della rete di partenariato. Si ricorda, inoltre, che per la fase di rendicontazione delle spese si devono seguire le disposizioni presenti al punto C.4.b del bando.

4.23. Riguardo alla valorizzazione del personale volontario, il limite del 10% è da imputare sul costo totale del progetto?

Si, il limite del 10% per la valorizzazione del personale volontario è da imputare sul costo totale del progetto e NON rappresenta una quota parte del 30% relativo solamente alla voce A.1 personale strutturato. La voce A.2. personale non strutturato non è soggetta ad alcuna limitazione.

4.24. il personale dipendente del Comune può essere inserito come "quota di cofinanziamento in Valorizzazione"?

No, Il cofinanziamento in valorizzazione prevede che il Comune non abbia una reale spesa per il pagamento del personale incaricato. Il cofinanziamento in valorizzazione per quanto riguarda il personale è possibile solo per il volontario di età 15-34 anni che non viene retribuito per il lavoro che svolge.

Se il comune vuole inserire il cofinanziamento in personale strutturato può farlo inserendolo in cofinanziamento in risorse economiche perché il Comune sostiene la spesa di personale ma la imputa a cofinanziamento perché non è coperta dal contributo regionale.

5. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

5.1. Il contributo regionale ammesso e finanziato viene erogato in un'unica soluzione?

No, come indicato al punto C.4 del Bando l'erogazione del contributo avverrà in tre tranches:

- **I^a TRANCHE:** erogata nella misura del 30% del contributo assegnato;
- **II^a TRANCHE:** erogata nella misura del 30%, dopo aver sostenuto costi almeno pari al 30% del valore complessivo del progetto;
- **SALDO FINALE:** dietro presentazione della richiesta sul sistema Bandi on line da parte del Capofila entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, previa presentazione della rendicontazione e relazione finale.

5.2. La I^a TRANCHE di contributo deve essere richiesta o è liquidata automaticamente da Regione Lombardia in favore di tutti i progetti ammessi e finanziati?

La I^a TRANCHE dovrà essere espressamente richiesta sul sistema Bandi on line da parte del capofila entro il 20/07/2023 nella fase di adempimenti post concessione e sarà erogata da parte di ANCI Lombardia entro il 30/09/2023.

5.3. È prevista una rendicontazione intermedia oltre quella finale? Se sì, la rendicontazione intermedia è obbligatoria?

La rendicontazione dovrà essere presentata **obbligatoriamente** in due momenti:

- **RENDICONTAZIONE INTERMEDIA:** dovrà essere presentata tramite la piattaforma Bandi online dal 12/02/2024 al 14/03/24, e nel caso in cui si raggiunga il 30% del valore del progetto è possibile richiedere l'erogazione della II^a tranche;
- **RENDICONTAZIONE FINALE:** dovrà essere presentata tramite la piattaforma Bandi online entro 60 giorni dalla conclusione del progetto ed entro il 31/10/2024, unitamente alla richiesta di saldo finale.

Si precisa che la rendicontazione intermedia è sempre obbligatoria, anche nel caso in cui non siano stati sostenuti costi pari almeno al 30% del valore del progetto, che configura invece presupposto per richiedere la liquidazione della II^a TRANCHE.

6. PIATTAFORMA BANDI ON LINE

6.1. Come mai se accedo con le credenziali dell'Azienda speciale non mi permette di creare la domanda di partecipazione al bando?

I profili delle Aziende speciali capofila di Ambito territoriale sono state abilitate per l'accesso al bando. Nel caso non sia comunque possibile accedere con le credenziali in possesso, è necessario verificare se ci siano più profili attivi, in questo caso è necessario procedere con la creazione della domanda con il profilo che include la definizione della natura giuridica dell'ente.

6.2. Nel caso in cui il legale rappresentante dell'ente capofila sia cambiato, come si può sostituire il nominativo inserito a sistema?

Il Capofila deve prendere contatti con il numero verde del call center dell'assistenza, a cui deve fornire il codice fiscale e l'anagrafica del nuovo rappresentante legale. L'operazione potrebbe richiedere poi qualche giorno, pertanto si suggerisce di verificare per tempo le credenziali di accesso alla piattaforma prima della scadenza per la candidatura dei progetti.

Call Center di Aria S.p.A. - numero verde 800.131.151 operativo dal lunedì al sabato, escluso i festivi:

dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico

dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica

6.3. Nel caso in cui un ente volesse abilitare in BOL una persona per la progettazione ma poi disabilitarla per la gestione del progetto, come deve procedere?

Il Capofila deve prendere contatti con il numero verde del call center dell'assistenza, a cui deve fornire il codice fiscale e l'anagrafica della persona da abilitare. Lo stesso procedimento è richiesto per disabilitare l'utente.

Call Center di Aria S.p.A. - numero verde 800.131.151 operativo dal lunedì al sabato, escluso i festivi:

dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico

dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica